

della configurazione di sicurezza del comitato istituito ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696 e tenendo conto delle differenze tra le componenti del Programma, in particolare per quanto riguarda la competenza e il controllo degli Stati membri sui sensori, sui sistemi o su altre capacità pertinenti al Programma.

- (7) Sono stati tratti insegnamenti dall'esperienza maturata con l'attuazione della decisione 2014/496/PESC nei recenti anni. Le procedure operative previste da tale decisione dovrebbero pertanto essere adattate di conseguenza.
- (8) L'Agenzia dell'UE per il programma spaziale o la struttura pertinente designata, ove opportuno, per monitorare la sicurezza di un sistema istituito o di un servizio fornito nell'ambito di una componente del Programma ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696 («struttura designata per il monitoraggio della sicurezza»), o gli Stati membri o la Commissione europea dovrebbero fornire al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») le informazioni e le competenze utili a determinare se un evento connesso a un sistema o un servizio spaziale costituisca una minaccia per l'Unione, gli Stati membri o i sistemi e servizi spaziali. Inoltre, tali informazioni possono essere fornite anche da paesi terzi.
- (9) È opportuno chiarire i ruoli rispettivi del Consiglio, dell'alto rappresentante, dell'Agenzia, di qualsiasi struttura designata per il monitoraggio della sicurezza e degli Stati membri nell'ambito della catena di responsabilità operative che deve essere predisposta per reagire a una minaccia posta all'Unione, agli Stati membri o a qualsiasi sistema e servizio istituito nel quadro del Programma.
- (10) L'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/696 attribuisce alla Commissione la responsabilità generale dell'attuazione del Programma, anche nel settore della sicurezza. La presente decisione dovrebbe stabilire le responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante per la prevenzione di minacce derivanti dal dispiegamento, dal funzionamento e dall'uso di sistemi e servizi spaziali, o in caso di minaccia a tali sistemi o servizi.
- (11) A tale proposito, i riferimenti di base in materia di minacce sono elencati nelle dichiarazioni relative ai requisiti di sicurezza specifici del sistema che contengono le principali minacce di carattere generale a cui ciascuna componente del Programma deve far fronte e nei rispettivi piani di sicurezza di sistema che comprendono i registri dei rischi per la sicurezza costituiti nel quadro dei processi di accreditamento di sicurezza di ciascuna componente. Tali riferimenti di base serviranno come riferimenti per individuare le minacce che devono essere specificamente affrontate da parte della presente decisione e per completare le procedure operative per l'attuazione della presente decisione.
- (12) In casi urgenti può rendersi necessario adottare decisioni entro poche ore dalla ricezione delle informazioni relative a una minaccia. Qualora le circostanze non consentano al Consiglio di adottare una decisione intesa a evitare una minaccia o ad attenuare i gravi danni agli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, oppure in caso di minaccia a detti sistemi o servizi spaziali, l'alto rappresentante dovrebbe essere autorizzato a impartire le istruzioni provvisorie necessarie. In tali circostanze, il Consiglio dovrebbe essere immediatamente informato e riesaminare quanto prima le istruzioni provvisorie.
- (13) Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/696, l'Agenzia, nell'ambito della sua sfera di competenza, dovrebbe garantire il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC) conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo e alle istruzioni elaborate a norma della presente decisione. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2021/696, il direttore esecutivo dell'Agenzia dovrebbe provvedere affinché l'Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite a norma della presente decisione.
- (14) Le pertinenti strutture di monitoraggio della sicurezza designate dovrebbero operare in conformità dei requisiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/696 e delle istruzioni elaborate a norma della presente decisione.

